



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Lavori Pubblici Urbanistica e Pianificazione del Territorio

Verbale N° 15 del 6/12/2016

Ordine del Giorno:

- 1 approvazione relazione finale a seguito delle indagini conoscitive anche fuori sede, ovvero presso questa Contrada Sasi, effettuate il 17/11/2016 ed il 29/11/2016, in merito allo stato di realizzazione, relativo a ciascuna area destinata ad attività produttive della predetta zona Sasi, soggetta a prescrizioni esecutive di cui all'art. 50 delle NN.TT.AA. del PRG, approvate con D.R.U. N. 404 del 04/07/2001, da sottoporre all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale;
- 2 prime valutazioni da parte della Terza Commissione Consiliare, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, sui possibili effetti impattanti anche sul conterminare territorio di Alcamo, derivanti dalla realizzazione del progetto riguardante la cosiddetta de-localizzazione della "Distilleria Bertolino", in contrada Bosco dell'agro partinicense, che interessa una superficie complessiva pari a mq 163.369, come da Deliberazione N. 44 del 15-9-2016 del Consiglio Comunale di Partinico, pubblicata il 12-10-2016, avente ad oggetto: "Variante urbanistica ordinaria e specifica al PRG da zona E (per usi agricoli) a zona D 1.1 ed E - 1.1 oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto ai fogli di mappa 106 e 98 diverse particelle."

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

Nomi	Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:37	12:36		
Vice Presidente Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:30	12:36		
Componente Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA')	SI		10:30	12:36		
Componente Dara Francesco (NOI X ALCAMO)	SI		10:30	12:36		
Componente Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		11:10	12:36		
Componente Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:30	12:36		

[Handwritten signature in blue ink: Laura Barone]

[Handwritten signature in blue ink]

L'anno **duemilasedici** (2016), giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **10:30**, presso l'Auditorium del Collegio dei Gesuiti, piano terra, sito in Piazza Ciullo, Alcamo, si riunisce, in seduta pubblica, la terza Commissione Consiliare, giusta convocazione di cui alla nota Prot. N. 26330 dell'1/12/2016, a firma del Presidente, Consigliere Vittorio Ferro, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, onde discutere il punti di cui all'epigrafato O.d.g..

Presiede la seduta, con funzioni vicarie, a causa della temporanea assenza del Presidente, il Consigliere Vice Presidente, Laura Barone, la quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (10:30) di inizio dei lavori assembleari, siano presenti oltre la metà più uno dei componenti, ovvero oltre la stesso: 1) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 2) Consigliere Componente Dara Francesco, 3) Consigliere Componente Salato Filippo, dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 17, Regolamento Consiglio Comunale, il numero legale per la validità della seduta medesima.

Il Vice Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria C5, dott. Salvatore Bonghi, in servizio presso il Corpo di P.M., giusta delega di cui alla nota Prot. N. 20142 del 12/9/2016 del Vice Segretario Generale, dott. Francesco Maniscalchi.

Il Vice Presidente, accertata, dunque, la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con l'epigrafato ordine del giorno, invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale Nr. 14 del 29/11/2016, relativo a quest'ultima coeva adunanza, onde approvarlo.

Indi, il Segretario procede alla lettura del prefato verbale, durante la quale, il Vice Presidente dà atto che, alle ore 10:37, entra in aula il Presidente, dott. Ferro Vittorio, che assume la direzione dei lavori, ringraziando e lodando il Vice Presidente Barone Laura e gli altri Componenti presenti di avere dato avvio agli stessi, dopodiché il Segretario riprende detta esposizione del verbale della seduta precedente, terminata la quale, posto che nessuno dei Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, il contenuto dello stesso è approvato all'unanimità dei presenti, con cinque voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Il Presidente dispone l'inizio della discussione riguardante il primo punto all'O.d.G., ovvero *“approvazione relazione finale a seguito delle indagini conoscitive anche fuori sede, ovvero presso questa Contrada Sasi, effettuate il 17/11/2016 ed il 29/11/2016, in merito allo stato di realizzazione, relativo a ciascuna area destinata ad attività produttive della predetta zona Sasi, soggetta a prescrizioni esecutive di cui all'art. 50 delle NN.TT.AA. del PRG, approvate con D.R.U. N. 404 del 04/07/2001, da sottoporre all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale”*, a seguito della quale la Commissione decide, con unanime consenso dei Componenti presenti (cinque), che onde la stessa potere con piena cognizione redigere la richiamata “relazione finale”. è necessario acquisire dagli Uffici comunali competenti, o meglio dall'apposito gruppo di lavoro inter-settoriale, la cui costituzione, secondo le informazioni ricevute, nelle sedute precedenti, dall'Assessore Butera, dovrebbe avvenire in breve tempo, quanto di seguito:

planimetria riportante diverse didascaliche “retinature” e/o “coloriture”, corredata da un'enucleazione, lotto per lotto, di tutte le fattispecie rilevanti, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: **A)** attuali ditte assegnatarie di uno o più lotti, con indicazione specifica della data di ciascuna assegnazione, nonché attraverso quale procedura anche eventualmente di

esclusione della espropriazione ognuna di essa è avvenuta, il tutto distinto per lotti "insediati" e lotti "non insediati"; **B)** per i lotti "non insediati" allegare: **B.1)** copia eventuale/i provvedimento/i di revoca dell'assegnazione; **B.2)** copia eventuale/i provvedimento/i di riassegnazione; **B.3)** copia eventuale/i concessione/i edilizia/e rilasciata/e; **B.4)** copia di eventuale/i successivo/i provvedimento/i di rinnovo/i della/e concessione/i rilasciata/e; **B.5)** copia eventuale/i provvedimento/i di declaratoria di intervenuta decadenza della concessione/i rilasciata/e; **B.6)** copia visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani riguardante l'attuale proprietà di ciascun lotto; **B.7)** copia visura camerale della competente C.C.I.A.A. relativa a ciascuna attuale ditta assegnataria; **C)** indicazione di tutte le liti insorte a causa delle assegnazioni di che trattasi e per le quali quest'Ente è stato convenuto innanzi alla giurisdizione sia civile sia amministrativa, nonché di quelli comunque definite, allegando copia delle relative pronunce.

La Commissione, alla luce di quanto sopra dalla stessa assunto, incarica il Presidente di inoltrare ai competenti Uffici comunali espressa richiesta volta all'ottenimento di quanto summenzionato.

Il Presidente dà atto che, alle ore 11:10, entra in aula il Componente Consigliere Asta Antonino, ed introduce la trattazione del secondo punto all'O.d.G., ovvero *"prime valutazioni da parte della Terza Commissione Consiliare, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, sui possibili effetti impattanti anche sul contermine territorio di Alcamo, derivanti dalla realizzazione del progetto riguardante la cosiddetta de-localizzazione della "Distilleria Bertolino", in contrada Bosco dell'agro partinicense, che interessa una superficie complessiva pari a mq 163.369, come da Deliberazione N. 44 del 15-9-2016 del Consiglio Comunale di Partinico, pubblicata il 12-10-2016, avente ad oggetto: "Variante urbanistica ordinaria e specifica al PRG da zona E (per usi agricoli) a zona D 1.1 ed E - 1.1 oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto ai fogli di mappa 106 e 98 diverse particelle."*, dando integrale lettura del documento, pervenutogli dall'Assessore Ing. Roberto Russo, a mezzo posta elettronica, del quale produce copia, contenente 10 "osservazioni" formulate dal Comitato *Partinico libera da inquinamento*, con sede in Partinico, via Rossini 30, avverso la Deliberazione del Consiglio Comunale di Partinico n. 44 del 15 settembre 2016 pubblicata all'albo pretorio in data 12 ottobre 2016, avente ad oggetto : *Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle"*.

Terminata l'esposizione da parte del Presidente del summenzionato documento, la Commissione all'unanimità dei propri (sei) Componenti delibera che il Comune di Alcamo, quale ente esponenziale della Comunità stanziata, avrebbe interesse a condividere e fare proprie alcune di dette osservazioni, ovvero quelle vertenti alla tutela di beni giuridici di particolare rilevanza pubblica, onde, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, D. Lgs. N. 152/2006, prevenire possibili effetti impattanti anche per il contermine territorio comunale di Alcamo, che potrebbero derivarne dalla realizzazione del progetto di cui alla richiamata Deliberazione di C.C. N. 44 del 15/9/2016 del Comune di Partinico, riguardante *"Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" [esteso circa 16 ettari]*

ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle “, ed in particolare quelle di cui ai punti 1., 3., 4., 6., 7., 8., che di seguito si riportano:

[...] 1. è priva di presupposti legali e di motivazioni fondate: Il presupposto, non accertato, che “ *la Z.T.O. D1 oltre ad essere insufficiente vedrebbe disattese le aspettative di altre iniziative ai fini industriali della Piccola e Media Impresa presente nel territorio* ” viene smentito dalla Tav. U.3 allegata alla stessa variante che, nel rappresentare lo stato di attuazione della zona D1 del PRG, evidenzia ampia disponibilità di aree libere al suo interno. Inoltre la veduta aerea dell’appl. google maps (riportata in calce) restituisce la stessa area in massima parte totalmente libera da costruzioni. Ciò contrasta, secondo costante giurisprudenza, con l’ art. 5 del DPR 447/98, secondo cui in caso di variante urbanistica per insediamenti produttivi la insufficienza delle aree di PRG “ *deve essere accertata in modo oggettivo e rigoroso, laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all’insediamento da realizzare. Il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, in relazione al quale, esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest’ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, fermo restando che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente* ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.). (il Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; id., sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038). Pertanto, la variante adottata, riferita al progetto di massima quale parte integrante, sarebbe possibile se limitata soltanto ad alcuni parametri urbanistici, quale altezza, densità territoriale, etc. nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell’impianto, escludendo ogni ulteriore ampliamento della zona D1; per altro ingiustificato data la sua attuale disponibilità di aree libere.

3. è diretta conseguenza di un accordo tra le parti, per l’approvazione del progetto di delocalizzazione in aree di proprietà della stessa ditta “ in deroga al PRG”, preordinate al protocollo d’intesa. I contenuti di tale accordo risultano riferiti dal Sindaco nel corpo della deliberazione CC n. 12 del 27/12/2010 (richiamata nella delibera di adozione della variante in oggetto) che, approvando una mozione di indirizzo presentata da due consiglieri di maggioranza, impegnava l’amministrazione comunale ad “ *avviare con la titolare dell’industria una seria trattativa affinché nel medio lungo termine la stessa trasferisse l’attività lontana dal centro abitato, in un’area a vocazione prettamente industriale* ”. L’accordo, tal quale, veniva riportato successivamente nel “protocollo d’intesa”, documento stipulato tra le parti in data 01/05/2012 ed assunto dalla GM con deliberazione n. 122 del 13/06/2012, poi approvato con emendamenti con deliberazione dal CC n. 28 del 13/07/2012 e nuovamente sottoscritto in data 09/04/2013, e sanciva, prioritariamente, “ *l’impegno del Comune ad approvare l’insediamento proposto dalla Ditta nella zona da essa indicata e nel fondo che sarà specificato in relazione alle sue possibili acquisizioni, anche in variante all’attuale previsione di piano regolatore generale* ”.

4. è in violazione dell’art.5 del DPR 447/98 e dell’art. 14 del DPR 380/2001. Invero, l’art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (recepito in Sicilia con l.r. 16 dl 10/08/2016) prevede che “ *il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è*

*rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale (...). La deroga del **permesso di costruire** (...) può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi...".* Il Consiglio di Stato con sentenza aprile 2014, n. 1902, ha precisato che il criterio interpretativo del **permesso di costruire in deroga** è quello di carattere restrittivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234), in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all'armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.

6. L'estensione dell'area oggetto di variante risulta sovradimensionata rispetto all'impianto da realizzare. Secondo i dati riportati nel progetto di massima, il nuovo stabilimento prevede una superficie coperta di mq. 11.291 ed un volume mc. 105.232,00: a cui corrispondono, nel rispetto dei parametri di densità territoriale ($Dt = mc/mq$ 1,00) e fondiaria ($Df = mc/mq = 1,5$) della zona D1 del PRG, un lotto edificabile di mq. 70.154 in un'area omogenea estesa per mq. 105.232 comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quest'ultima riducibile in relazione alla esistenza e monetizzazione delle aree urbanizzazione secondaria all'interno della zona D1). La variante urbanistica adottata, invece, prevede l'ampliamento della zona D.1 del PRG su area agricola per mq. 154.159: con un surplus ingiustificato di oltre mq. 50.000,00. Perciò in palese violazione di Legge, e dichiaratamente al solo fine di favorire la valorizzazione delle aree agricole di proprietà della Ditta.

7. Variante urbanistica in violazione del DM 01/04/1968 ed dell'art. 11 delle norme di attuazione del PRG. La variante urbanistica adottata propone una superficie agricola complessiva di mq. 163.369 suddivisa in due aree omogenee a diversa destinazione: mq. 154.159 in Zona Territoriale Omogenea D1.1 per industrie insalubri; e mq. 9.210 in zona E.E1 che enuclea la *Casa Colonna Romana* sottoposta a tutela dal PRG vigente; oltre la viabilità di collegamento che si sviluppa a partire dal perimetro dell'area verso l'esterno. La zona omogenea D1.1 di superficie di mq. 154.159, assunta nel progetto di massima quale superficie fondiaria, e perciò totalmente lotto edificabile, è in contrasto all'art.11 delle norme di attuazione del PRG che prevede la sua costruzione tramite piano attuativo, ed al DM n. 1444/1968 che impone di destinare almeno il 10% dell'area ad usi di interesse generale, verde e parcheggi pubblici: opere che per gli artt.2 e 5.1 DPR 447/98 andrebbero realizzate contestualmente all'impianto con oneri a carico della ditta e cedute al Comune unitamente alle aree di sedime; oppure monetizzate e realizzate a cura dell'Ente. Appare superfluo ricordare che il rispetto degli standards urbanistici nella pianificazione della zona D1, oltre che obbligo di legge, è di imprescindibile vitalità ed importanza funzionale.

8. La variante urbanistica è adottata in elusione totale della procedura semplificata del SUAP, in violazione delle norme di settore (DPR447/1998, 133/2008, 160/2010 e l.r.10/2000 art.37 e l.r.5/2011) -Il progetto di massima del nuovo impianto, presentato in attuazione dell'art. 1 del protocollo d'intesa, trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione, privo di titoli di proprietà, di qualsiasi istruttoria tecnica e dei pareri prescritti, ha conseguito una semplice ed irrituale *presa d'atto* (anziché l'approvazione prescritta nel protocollo) con deliberazione CC. N.

38 del 22.04.2013, che viene citata quale presupposto della delibera CC di adozione della variante urbanistica in oggetto. Invero, la procedura fin qui adottata contrasta del tutto con il DPR 447/98 che rende obbligatoria la procedura del SUAP per il progetto di delocalizzazione di attività produttive (art. 2bis e art.5; DPR 160/2000 art.8.1; l.r.10/2000 art. 37 u.c.), attraverso cui il progetto in variante avrebbe dovuto avere acquisito tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in conferenza di servizio in seduta pubblica per consentire l'intervento dei soggetti portatori di interessi; e, qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione dello strumento urbanistico, sulla proposta di variante si sarebbe dovuto pronunciare definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, (art. 5 DPR 447/98 ed art.37.6 l.r. 10/2000); ed in caso di approvazione del consiglio comunale, sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire (ex art.15 del DPR 380/2001) contenente, anche, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste in progetto (art. 2 del DPR 447/98, art. 16 del DPR 380/2001). Una procedura di semplificazione e di trasparenza, obbligatoria per legge, che avrebbe dovuto essere nell'interesse di tutti. [...]”;

Il Presidente dà atto che, alle ore 11:47, entra in aula il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Baldo Mancuso, ringraziandolo della sua presenza ed acquisisce copia della richiamata Deliberazione di C.C. del Comune di Partinico N. 44 del 15/9/2016, da quest'ultimo prodotta.

La stessa Commissione unanimemente rileva inoltre che:

A) il progetto di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale di Partinico N. 44 del 15/9/2016 avrebbe dovuto essere sottoposto a **VAS obbligatoria**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e dell'allegato IV, punto 7 – *Progetti di infrastrutture*, lett. g) [ovvero “**strade extraurbane secondarie**”, che secondo l'art. 3 del Codice della Strada sono quelle caratterizzate almeno da “*unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine*”, ed, infatti, tra gli interventi di cui al progetto di che trattasi, secondo l'*infra* richiamato D.A, sono previsti, quale “*opere di compensazioni territoriali-ambientali*” anche: “**L'adeguamento della viabilità di collegamento con la S.A. 113**”, nonché “**La nuova viabilità a servizio della zona DI che collega la strada comunale Quattro Vanelli con la strada Provinciale SP39, lungo la quale verranno poste i servizi idrici e fognari di cui sopra**”] del D.Lgs. N. 152/2006 e non già a **verifica di assoggettabilità a VAS** ai sensi del citato art. 6, comma 3, come nella specie, il cui procedimento è stato, invero, concluso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Autorità competente), con proprio Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016, così, tra l'altro, decretando:

“*Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con l'osservanza di tutte le prescrizioni del parere n. 112 del 31/12/2015, reso dall'Unità di Staff 4/DRU, la Variante al P.R.G. proposta dal Comune di Partinico finalizzata alla delocalizzazione della Distilleria “Bertolino” mediante la modifica della classificazione dei terreni siti in c.da Bosco, in catasto al foglio n. Foglio n. 106, particelle nn. 5-7-8-89-97-98-99-167-168-19-178-251-252-253-254-6 e 112 foglio n. 98, particelle nn. 227-230-398-400-416-454-455-461-695-215-216-429-430-466-526-527-528-529-531-549-550-551 da zona “E” di verde agricolo a z.t.o DI.1-zona per impianti industriali e artigianali, a Zona EI.1-zona di verde*

agricolo di tutela ed in minor parte a viabilità di servizio della Zona D1 è esclusa dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs.

Art. 2: La variante relativa alla modifica della classificazione urbanistica da z.t.o. D.2 a z.t.o. C.1.1. dei terreni siti in viale dei Platani, in catasto al foglio n. 19 part. nn. 49, 63, 64, 89, 94, 104, 722, 723, 1507, 1585, 1586, 1587, 1588, 1599, 2428, 2429, 2430, 19 dovrà essere assoggettata a VAS unitamente al piano attuativo unitario, comprensivo oltre che dell'area destinata propriamente alla residenza anche delle aree previste per attrezzature, viabilità e parcheggi e della progettazione della viabilità a servizio del nuovo insediamento residenziale con lo scopo di rendere fruibili le previste attrezzature pubbliche anche da parte degli abitanti residenti nelle contermini zone P.E.E.P.

Art. 3: Il Comune di Partinico, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web. [...]"

B) stante che l'innanzi richiamato D.A. prescrive che "Ambito c.da "Bosco": L'attuazione dell'intervento è subordinata all'approvazione di un unico progetto da sottoporre a **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**, ex art. 23 e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i, che dovrà riguardare, oltre all'impianto della distilleria, le seguenti opere di compensazioni territoriali-ambientali, in esecuzione ed integrazione di quanto stabilito dal protocollo di intesa tra il Comune di Partinico e al Distilleria Bertolino SPA del 9/4/2013:[...], la variante urbanistica per come approvata con la citata Deliberazione di C.C. di Partinico N. 44 del 15/9/2016, appare mancante del presupposto fondamentale di tale valutazione di impatto ambientale, anche solo nella forma di preliminare suo "screening", posto che sull'impatto ambientale dell'intervento nel suo complesso avrebbe dovuto, in ogni caso, conformarsi detta variante urbanistica, non potendo essere viceversa;

C) dalla realizzazione del complessivo progetto di cui sopra non può escludersi che, nel lungo periodo, potrebbe derivarne nocimento per i bacini idrici dello Jato, situati non distanti dalla zona del pianificato intervento nell'ambito "Bosco" del tipo di industria insalubre, a causa di potenziali infiltrazioni nel sottosuolo di inquinanti ambientali, dai quali bacini la Città di Alcamo (e altre ancora, compresa l'area metropolitana di Palermo) si approvvigiona per fare fronte in parte preponderante ai propri fabbisogni di acqua potabile.

Per tutto quanto sopra deciso e rilevato, la Commissione, all'unanimità di tutti (sei) i propri Componenti, delibera, altresì, di dare incarico al proprio Presidente, affinché questi predisponga apposita proposta deliberativa, per come concordato anche con il Presidente del Consiglio Comunale, da sottoporre, in via d'urgenza, all'approvazione dell'intero Consiglio Comunale. avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PRESENTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71, AL COMUNE DI PARTINICO, IN ORDINE AL PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA "DISTILLERIA BERTOLINO", DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 15/9/2016 RIGUARDANTE "VARIANTE URBANISTICA ORDINARIA E SPECIFICA AL PRG DA ZONA E (PER USI AGRICOLI) A ZONA D I.1 ED E - I.1, OLTRE VIABILITA' DI SERVIZIO LIMITATAMENTE ALL'AMBITO DI INTERVENTO "BOSCO" RICADENTE IN CATASTO AI FOGLI DI MAPPA N. 106 E 98 DIVERSE PARTICILLE", PER I POSSIBILI EFFETTI IMPATTANTI CHE NE DERIVEREBBE ANCHE PER IL**

Al
A

Mano Carrope

**CONTERMINE TERRITORIO DI ALCAMO DALLA REALIZZAZIONE DEL
PREDETTO PROGETTO”.**


Il Presidente, alle ore 12:36, accertato che nessuno chiede di prendere la parola, dichiara terminata l'odierna adunanza della intestata Commissione.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta successiva, uno verrà trasmessa al Presidente del Consiglio, per la conservazione agli atti, uno verrà conservato dal Presidente della Commissione, ed il terzo verrà conservato dal Segretario verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso al competente Ufficio comunale, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).

L.C.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(dott. Salvatore Bonghi)



IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE

(dott. Vittorio Ferro)

